

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Riapertura di termini
per ricorrere avverso la esclusione da benefici combattentistici

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo n. 137 del 4 marzo 1948, relativo ai benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45, negava ogni concessione a tutti coloro che « sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943 non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica italiana o per avere prestato giuramento a quest'ultima » (art. 11, comma *b*).

Successivamente, col passare degli anni, tali norme, per la verità molto dure, venivano rivedute con legge del 23 febbraio 1952, n. 93, che modificava l'articolo 11 della legge citata ed ammetteva ai benefici combattentistici tutti coloro che « pur colpiti per loro comportamento dopo l'8 settembre

1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra ».

La stessa legge costituiva una commissione centrale presso il Ministero della difesa avente il potere di decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni adottate all'atto della discriminazione.

Il tempo concesso per ricorrere a tale commissione era di soli tre mesi dalla data di pubblicazione della legge.

Con successiva legge del 6 dicembre 1960, n. 1556, la commissione citata venne ricostituita riaprendo i termini dei ricorsi per soli sei mesi. Tale organismo commutò le puni-

zioni di arresti di fortezza e di rimprovero solenne in punizioni disciplinari quali gli arresti di rigore o semplici onde permettere agli interessati di fruire dei benefici combattentistici.

Avvenne in misura notevole il fatto che molti interessati, o non essendo venuti a conoscenza della legge, od avendone avuto cognizione a limiti di tempo scaduti non fruirono del beneficio.

Non vi è da meravigliarsi per questo fatto in quanto anche recentemente, per analoghe considerazioni, in altri campi, è stato necessario riaprire termini da tempo scaduti, con apposite leggi.

A ciò si deve anche aggiungere la considerazione che tredici anni or sono, a fatti trascorsi non poi da gran tempo, molti interes-

sati non vollero neppure riaprire una pagina della loro vita dolorosa e superata.

Onorevoli senatori, parere del sottoscritto è che ormai, a trent'anni circa di distanza da fatti tanto tristi, sia giunto il momento di cancellare per sempre tutta una serie di provvedimenti punitivi che pure avevano, prima, una loro logica.

Ma con il presente disegno di legge non si vuole arrivare a tanto, si propone soltanto che vengano riaperti i termini della legge 23 febbraio 1952, n. 93, affinché tutti coloro che sono stati colpiti alla fine della guerra da provvedimenti non di carattere penale possano almeno chiedere di vederseli tramutati in arresti di rigore o semplici in modo da potere così ottenere i benefici combattentistici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nell'articolo 4, primo comma, è concesso un nuovo termine con scadenza ad un anno dopo l'approvazione della presente legge.

Il Ministro della difesa nominerà una commissione centrale unica per tutte le forze armate la quale dovrà terminare i suoi lavori nel periodo massimo di due anni dalla sua costituzione.